

CORRISPETTIVI TELEMATICI – DALLA CARTA AL TELEMATICO

Tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate (artigiani, bar, alberghi, ristoranti, etc..) sono tenuti (diventa obbligatorio, in precedenza era una facoltà) a memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo decorre:

• dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 maggiore di euro 400.000;

• dal 1 gennaio 2020, per tutti gli altri.

Operazioni e soggetti interessati

– Chi attualmente emette ricevute o scontrini fiscali per cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non vi è l'obbligo di emettere fattura, salvo espressa richiesta del cliente

– Riguarda in particolare tutto il comparto delle attività di commercio al minuto: di abbigliamento, di alimentari, di prodotti tecnologici, ecc ..

– Si rivolge inoltre ai soggetti che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande quali principalmente bar e ristoranti, ed anche al settore alberghiero e delle strutture ricettive

– Sono obbligati al rilascio di un documento fiscale, qualora non emettano fattura, anche i soggetti che erogano prestazioni di servizio in locali aperti al pubblico, tipicamente gli artigiani quali parrucchieri, estetisti, idraulici, elettricisti, meccanici, ecc...

Le opzioni possibili

Chi attualmente emette ancora ricevute fiscali o scontrini dovrà scegliere se, alternativamente:

– emettere esclusivamente fatture elettroniche (o cartacee, nei casi di esonero quali i contribuenti forfetari) da inviarsi al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione

– dotarsi di un Registratore Telematico, in sintesi di un registratore di cassa connesso ad internet

– emettere il c.d. "documento commerciale online" utilizzando la procedura WEB messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli esoneri

Sostanzialmente sono stati confermati gli esoneri previsti dall'art. 2 D.P.R. 696/1996 e da altre normative minori che già in precedenza esentavano dall'obbligo di emissione di documenti fiscali:

– cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

-
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
 - cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale ex art. 34 D.P.R. 633/1972;
 - cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
 - cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri;
 - prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
 - cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
 - operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
 - somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
 - prestazioni di traghetto rese con barche a remi, dai gondolieri, con mezzi a trazione animale, a mezzo servizio di taxi, con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
 - prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
 - cessioni e prestazioni esenti di cui all'articolo 22, comma 1, punto 6, D.P.R. 633/1972;
 - prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
 - prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
 - prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
 - prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
 - prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese in forma itinerante da ciabattini, ombrellai, arrotini;
 - prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
 - prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
 - prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
 - prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
 - prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
 - cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldaroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
 - somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
 - cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
 - somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto,

- rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
 - prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
 - cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis L. 66/1992;
 - prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
 - prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
 - prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
 - prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
 - cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
 - cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
 - cessioni e prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
 - prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
 - attrazioni ed intrattenimenti escluse quelle installate nei parchi permanenti da divertimento, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
 - prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
 - operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Contabilità e assistenza fiscale

Data di creazione

6 Dicembre 2019